



L'ASSESSORE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la vigente legislazione urbanistica;
- VISTO** l'art.27 della Legge regionale 27/12/1978, n.71;
- VISTO** l'art.2 della Legge regionale 21/08/1984, n.66;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs.n.4/08;
- VISTO** l'art.59 della Legge regionale 14/05/2009 n.6, così come modificato dal comma 41, art.11 della Legge regionale n.26/12;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 08/07/2014, n.23 ;
- VISTO** il D.D.G.n.58 del 13/04/2016 con cui è stato ricostituito l'Albo interno dei Commissari ad Acta e degli Ispettori del DRU ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi e delle attività di vigilanza in materia urbanistica;
- VISTA** la nota trasmessa per conoscenza a questo Dipartimento (prot. DRU 20964 del 3/11/2016) con la quale la Ditta Rossitto Sebastiano ha richiesto al Comune di Avola la riclassificazione urbanistica, per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, dell'area identificata in catasto al foglio n. 58, particella n. 592 , sita nel comune di **AVOLA**;
- VISTA** la nota Dirigenziale prot. 21296 dell' 8/11/2016, rimasta inevasa, con la quale, il Comune di Avola è stato, preliminarmente diffidato a provvedere all'adozione della variante urbanistica necessaria all'assegnazione della destinazione dell'area sopra citata; con la medesima nota è stato rappresentato che secondo costante giurisprudenza , il Comune è obbligato ad assegnare alle zone bianche la più idonea classificazione urbanistica mediante variante;
- VISTO** l'art.27 della L.R.n.71/78, come sostituito dall'art.2 della L.R.66/84, che prevede che questo Assessorato è tenuto ad intervenire in via sostitutiva nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale inadempiente, senza l'obbligo di una preliminare diffida, allorché l'inadempienza attenga a provvedimenti comunali per i quali è espressamente prevista per legge apposita scadenza temporale; nella fattispecie quelli derivanti dal mantenimento di un vincolo temporalmente decaduto senza che l'Amministrazione comunale abbia provveduto alla sua modifica e/o al suo motivato rinnovo ex art.9, DPR.n.327/01 e s.m.i., e ne tanto meno abbia provveduto alla revisione generale ex art.3, L.r.15/91, di quelli discendenti dal vigente PRG;
- CONSIDERATO** che questo Assessorato per giurisprudenza ormai costante (vedasi al riguardo TAR Catania n.984 del 11/06/2007), è chiamato ad intervenire in via sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti, sussistendo tale obbligo anche nel caso di singole aree riferite alla c.d. "zone bianche", indipendentemente dalle nomine disposte dagli organi giurisdizionali;
- RILEVATO** che esistono i presupposti per intervenire in quanto l'area interessata è destinata dal vigente PRG approvato con D. Dir. n.425 dell' 8/4/2003 e successive varianti, secondo quanto riferito dalla Ditta Rossitto Sebastiano, ad area di parcheggio;
- RILEVATO** che a tutt'oggi non risulta che il Comune di **AVOLA** abbia attivato le procedure della necessaria variante urbanistica.
- RITENUTO** pertanto che non essendo venuti meno i motivi che hanno portato alla diffida occorre provvedere in via sostitutiva a mezzo di Commissario ad Acta;

D E C R E T A

- ART.1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della Legge Regionale 21/08/84 n.66, l'Arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato è nominato commissario ad acta presso il Comune di **AVOLA**, per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del Sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all'assegnazione della destinazione urbanistica dell'area individuata al N.C.T. al foglio di mappa n. 58, particella n. 592, di proprietà della Ditta Rossitto Sebastiano ed alla trasmissione degli atti al Consiglio Comunale per la prevista adozione, ex art.3 e 4 della Legge regionale 27/12/1978, n.71;
- ART.2)** L'intervento sostitutivo s'intende esteso anche nei confronti del Consiglio Comunale, nel caso in cui detto Organo non si determini entro il termine di giorni quarantacinque dalla trasmissione della proposta di deliberazione da parte del Commissario ad Acta;
- ART.3)** secondo quanto disposto dal il D.D.G.n.58 del 13/04/2016 sopra citato, il funzionario incaricato, all'atto della notifica del presente provvedimento di nomina, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di accettare l'incarico;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto e delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge;
 - di essere in possesso degli specifici requisiti previsti dall'incarico;
- ART.4)** L'intervento sostitutivo, a norma del medesimo art.2 della Legge Regionale 21/08/84 n.66, non può eccedere mesi tre, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere;
- ART.5)** Per le finalità di cui al superiore art. 1 e 2, il Commissario ad acta è autorizzato anche all'uso del mezzo proprio di trasporto, attesa l'urgenza e la convenienza per la Pubblica Amministrazione e ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario;
- ART.6)** La spesa relativa al predetto intervento sostitutivo è posta a carico del bilancio comunale del Comune di **AVOLA** ai sensi dell'art.2 della precitata legge regionale;
- ART.7)** Ai sensi del comma 5, dell'art. 98 della L.R. 9/15, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
- ART.8)** Il presente provvedimento sarà notificato immediatamente al Comune interessato tramite PEC e, al Commissario incaricato tramite e-mail istituzionale, a cura del Servizio proponente;
- ART.9)** Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale, dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S., dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, lì 1/03/2017

L'ASSESSORE
(Dott. Maurizio Croce)
FIRMATO